

REGOLAMENTO ISTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELL'UNIONE

CAPO I[^] - ISTITUZIONE

Art.1 – Istituzione.

1- Ai sensi dell'art.7 del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali dell'Unione sono istituite all'interno del Consiglio dell'Unione le Commissioni consiliari, che sono:

- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;
- di inchiesta.

2- Le Commissioni consiliari permanenti, a cui sono assegnati i venti Consiglieri dell'Unione nominati dai rispettivi Consigli comunali, con esclusione dei Consiglieri – Sindaci, sono:

- I[^] Commissione: Statuto, Regolamenti.
- II[^] Commissione: Bilancio e Programmazione.
- III[^] Commissione: Affari Generali, Personale.
- IV[^] Commissione: Servizi associati.

CAPO II[^] - COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Art.2 – Composizione ed elezione.

1- Il Consiglio dell'Unione, entro trenta giorni dal suo insediamento, procede, di norma, alla nomina dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti.

2- Il Consiglio dell'Unione procederà, in fase di prima attuazione del presente Regolamento, alla nomina dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti nella prima seduta utile successiva all'approvazione del Regolamento stesso.

3- Ogni Commissione è composta da cinque consiglieri.

4- Le Commissioni sono nominate dal Consiglio dell'Unione con votazione palese unica, sulla base di una lista di designati proposta dal Presidente del Consiglio ed elaborata a seguito di specifica consultazione con i rappresentanti dei Comuni costituenti l'Unione in seno al Consiglio dell'Unione stessa.

5- Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso gli Uffici dell'Unione.

Art.3 – Presidenza e convocazione delle Commissioni.

1- Ciascuna Commissione permanente elegge, al suo interno, con votazione palese ed a maggioranza dei componenti, il Presidente.

2- L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio dell'Unione, ed è comunicata al Presidente medesimo, al Presidente dell'Unione ed al Segretario Generale. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, rende noto le nomine al Consiglio dell'Unione.

3- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente della Commissione più anziano d'età.

4- Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.

5 – La Commissione può essere, altresì, convocata dal Presidente qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale dell'Unione.

6- Le Commissioni possono essere, inoltre, convocate dal Presidente del Consiglio, che vi può partecipare senza diritto di voto.

7- Le convocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente le indicazioni del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, e vanno recapitate ai componenti della Commissione almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza a cura dei Comuni di appartenenza. Della convocazione è data comunicazione contestualmente al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione ed al Segretario Generale.

art.4 – Funzionamento delle Commissioni.

1- Le sedute delle Commissioni, di regola, sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta non pubblica esclusivamente per la trattazione di argomenti che prevedano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi dell'Unione, ad un concreto svolgimento dell'azione amministrativa.

2- Le sedute delle Commissioni possono essere di prima e seconda convocazione. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti assegnati. La riunione di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, ed è valida quando siano presenti due membri.

3- Il Presidente della Commissione, in sede di convocazione della Commissione stessa, ha facoltà di stabilire che l'eventuale seduta di seconda convocazione abbia luogo nello stesso giorno fissato per la seduta di prima convocazione o in un altro giorno, ma, comunque entro cinque giorni da quello fissato per la seduta di prima convocazione.

4- Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5- Le convocazioni delle sedute delle Commissioni sono affisse almeno due giorni prima della seduta stessa all'Albo Pretorio dell'Unione e di tutti i Comuni costituenti l'Unione stessa.

6- Per la partecipazione alle sedute delle Commissioni, spetta ai soli Consiglieri dell'Unione, componenti delle Commissioni stesse, che non abbiano optato per l'indennità di funzione di cui agli articoli successivi, l'indennità di presenza pari a quella prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione.

7- I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, restino assenti in più di tre sedute consecutive, decadono dall'ufficio. Il Presidente della Commissione ne dà avviso per iscritto al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, al Segretario Generale. Alla surroga del componente decaduto provvede il Consiglio dell'Unione.

8- Il Presidente dell'Unione, gli Assessori ed i Consiglieri dell'Unione, possono partecipare, per propria volontà e/o per richiesta delle Commissioni stesse, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, senza diritto di voto.

9- Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

10- Le dimissioni del Presidente della Commissione, munite del protocollo generale dell'Unione, sono depositate nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed hanno effetto immediato. Fino all'elezione del nuovo Presidente, la carica è ricoperta dal Consigliere Anziano componente della Commissione.

11- I componenti della Commissione comunicano le dimissioni al Presidente della Commissione stessa che provvederà a trasmetterle al Presidente del Consiglio. Alla surroga del componente dimissionario provvede il Consiglio dell'Unione.

Art.5 – Attribuzioni delle Commissioni.

1- Le Commissioni costituiscono articolazione del Consiglio dell'Unione ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo, di controllo e di iniziativa politico-amministrativa.

2- Le Commissioni consiliari espletano, su invito del Presidente del Consiglio dell'Unione, del Consiglio dell'Unione, del Presidente dell'Unione, nell'ambito delle proprie competenze, l'esame preliminare delle proposte di deliberazioni del Consiglio dell'Unione, ed esprimono sulle stesse parere obbligatorio non vincolante. Per esercitare tale funzione possono richiedere l'intervento, alle proprie riunioni, oltre che degli amministratori dell'Ente, del Segretario Generale, dei Responsabili dei servizi e degli uffici e, in occasione della discussione sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul patrimonio dell'Unione, del Revisore dei conti.

3- Il parere della Commissione si intende in ogni caso espresso, trascorsi dieci giorni dalla data fissata per la seduta di prima convocazione.

4- Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i componenti delle Commissioni hanno diritto di prendere visione degli atti e documenti afferenti alle pratiche sottoposte al loro esame.

Art.6 – Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori.

1- All'atto dell'insediamento della Commissione, le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario dell'Unione designato dal Presidente della Commissione stessa, sentito il Segretario Generale.

2- Il Segretario della Commissione organizza la raccolta di tutti gli elementi necessari al fine della formazione del parere e, procede ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento della Commissione, nonché, provvede alla redazione del verbale delle adunanze che viene sottoscritto dal medesimo, dal Presidente e dai membri della Commissione e, trasmesso al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, al Segretario Generale ed all'Ufficio di Segreteria dell'Unione perché ne sia disposta l'affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e di tutti i Comuni dell'Unione.

3- Il verbale delle adunanze delle Commissioni deve contenere i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, i voti espressi da ciascun componente, l'orario di inizio e di conclusione dell'adunanza. I verbali vanno conservati in apposito raccoglitore.

4- Il personale addetto alle Commissioni consiliari non viene esonerato dall'espletare i propri compiti istituzionali, ed ha diritto, per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro, certificate dal Presidente della Commissione, al compenso per lavoro straordinario.

CAPO III^ - COMMISSIONI SPECIALI

Art.7 – Commissioni consultive straordinarie di studio.

1- Il Consiglio dell'Unione può istituire Commissioni Consiliari temporanee per studiare, analizzare, fare proposte in relazione a fenomeni, fatti ed avvenimenti sui quali il Consiglio necessita di particolare conoscenza.

2- Il numero dei componenti, il coordinatore e la durata temporale della Commissione sono decisi dal Consiglio dell'Unione all'atto della costituzione della stessa.

3- La riunione della Commissione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti assegnati.

4- I pareri o le proposte delle Commissioni si intendono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui alcuni componenti della Commissione dissentano da tali pareri o proposte, possono presentare al Consiglio una relazione di minoranza.

Art.8 – Commissioni di inchiesta.

1- Su proposta del Presidente dell'Unione, o del Presidente del Consiglio o su istanza motivata sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai membri degli organi elettivi, dai Responsabili degli Uffici e Servizi, dai rappresentanti dell'Unione in altri organismi.

- 2- La deliberazione che istituisce la Commissione definisce il numero dei componenti, garantendo in ogni caso la rappresentanza della minoranza, il coordinatore, l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio dell'Unione.
- 3- La riunione della Commissione è valida se risultano presenti la metà più uno dei componenti assegnati.
- 4- La Commissione ha tutti i poteri per espletare l'incarico ed a tal fine può, anche, effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Segretario Generale, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e del personale ai medesimi assegnato. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di intervenire. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti ascoltati sono tenuti al segreto d'ufficio e vincolato allo stesso fino al momento della presentazione della relazione al Consiglio dell'Unione.
- 5- I verbali della Commissione sono redatti da personale in servizio presso l'Unione, individuato dal Coordinatore della Commissione. Il suddetto personale è tenuto al rispetto delle norme indicate nel precedente comma 4).
- 6- Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini esperite. Qualora alcuni dei componenti della Commissione dissentano dai risultati delle indagini esperite, possono presentare al Consiglio una relazione dei minoranza.
- 7- Il Consiglio, preso atto e valutati i risultati, adotta i provvedimenti conseguenti, se di propria competenza, o, diversamente, esprime al Presidente dell'Unione e alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti e/o alle deliberazioni da adottare in un tempo prestabilito.
- 8- Con la presentazione della relazione al Consiglio dell'Unione, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

CAPO IV[^] - INDENNITÀ

Art.9 – Gettone di presenza.

- 10- Ai consiglieri dell'Unione è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio dell'Unione nella misura prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno emanato ai sensi dell'art.82, comma 8, del D.L.gs. 267/00, e successive modifiche ed integrazioni, salvo diversa deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 2- Il gettone di presenza è concesso, nella misura di cui al comma 1), ai Consiglieri dell'Unione anche per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari di cui all'art.1 del presente regolamento.
- 3- In via di principio i gettoni di presenza nell'ambito della stessa giornata non sono cumulabili. È consentito il cumulo nella stessa giornata quando le sedute abbiano luogo l'una in orario antimeridiano e l'altra in orario pomeridiano.
- 4- L'importo complessivo dei gettoni di presenza spettanti in un mese al Consigliere dell'Unione non può superare la terza parte dell'ammontare dell'indennità mensile massima prevista per il Presidente dell'Unione determinata senza tener conto della maggiorazione di cui all'art.82, comma 8 del D.L.gs. 267/00, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.10 – Indennità di funzione.

- 10- A richiesta del Consigliere dell'Unione, il gettone di presenza è trasformato in indennità di funzione.
- 2- La richiesta è inoltrata al Presidente del Consiglio, che, dopo aver apposto il proprio visto, trasmette la richiesta stessa al competente servizio contabile.
- 3- L'indennità, in ogni caso, non può superare la terza parte dell'ammontare dell'indennità mensile prevista per il Presidente dell'Unione, escluse le maggiorazioni di cui all'art.82, comma 8 del D.L.gs. 267/00.

- 4- L'indennità di funzione è cumulabile con i gettoni di presenza, quando questi siano dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi, ma non per la partecipazione a Commissioni, Consulte e qualsiasi Organo collegiale che dell'Unione costituisca articolazione interna o esterna.
- 5- In regime di indennità di funzione, le assenze dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni sono considerate per giustificato motivo, ai soli fini del conguaglio di cui al successivo comma 10), solo se dovute ad impegni di carattere istituzionale e per motivi di salute. Su di esse, si pronuncia, con l'indicazione espressa dell'impedimento, il Presidente della rispettiva Commissione. In caso di dubbi o contestazioni, si pronuncia, in via definitiva, il Presidente del Consiglio dell'Unione.
- 6- Le presenze dei singoli Consiglieri alle sedute del Consiglio dell'Unione, sono verificate mensilmente dal servizio amministrativo che provvede all'adozione della relativa determina di liquidazione delle indennità e dei gettoni di presenza.
- 7- Le presenze dei Consiglieri alle sedute delle Commissioni consiliari sono comunicate, mensilmente, a cura dei rispettivi Segretari, al servizio amministrativo per la liquidazione delle indennità e dei gettoni di presenza.
- 8- Le verifiche e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 6) e 7), sono effettuate entro il 5 del mese successivo. Le determine di liquidazione sono adottate dal servizio amministrativo nei cinque giorni successivi ed i conseguenti mandati, sono emessi dal servizio contabile, nei successivi cinque giorni.
- 9- Le assenze giustificate di cui al precedente comma 5) sono, rispettivamente, verificate dal servizio amministrativo e comunicate dai Segretari delle Commissioni al suddetto servizio amministrativo, entro il 5 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per il conguaglio di cui al successivo comma 10).
- 10- Il regime derivante dalla trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione non può comportare per l'Unione maggiori oneri finanziari. A tal fine, il servizio amministrativo effettuerà il conguaglio annuale sulla scorta del numero delle sedute annuali del Consiglio e delle Commissioni, comprensivo delle assenze giustificate, alle quali il singolo Consigliere ha effettivamente partecipato. La decurtazione risultante dal conguaglio sarà effettuata sull'ultima liquidazione dell'indennità che avverrà, in unica soluzione, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

CAPO V[^] - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.11 – Prima applicazione.

1- In fase di prima applicazione e, tenuto conto dell'attuale struttura amministrativa dell'Unione, le adunanze delle Commissioni si terranno, presso la sede dell'Unione, esclusivamente il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Art.12- Approvazione, entrata in vigore e pubblicità.

1- Il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell'Unione ed entra in vigore successivamente alla contestuale pubblicazione dello stesso, per giorni quindici, negli Albi Pretori dei Comuni costituenti l'Unione. Ciascun Comune provvederà, in proposito, a rimettere al Comune di Grazzanise, quale Comune capofila, il relativo certificato di pubblicazione.

2- Il presente regolamento sarà inserito sul sito internet dell'Unione allorché allestito.